



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Controversie del Lavoro

SENTENZA

n° 1767/14

PUBBLICATA

il 13 FEB 2015

Composta dai signori magistrati:

dott. Stefano Brusati

Presidente

dott.ssa Carla Ponterio

Consigliere Rel.

dott. Carlo Coco

Consigliere

N° 803/2012
RG

ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa d'appello avverso la sentenza del tribunale di Rimini emessa il 15.3.2012, iscritta al n. 803 del ruolo generale dell'anno 2012 posta in decisione all'udienza collegiale del 2.12.14, promossa da:

C.RON.868

Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato;

Appellante

Contro:

in proprio e quali genitori esercenti
la potestà sul figlio minore rappresentati e difesi
dall'avv. L. Ventarolo;

Appellato

OGGETTO: indennizzo ai sensi della L. 210/92.

Conclusioni per l'appellante: come nel ricorso.

Conclusioni per l'appellato: come nella memoria di costituzione.

LA CORTE

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott.ssa Carla Ponterio sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti, letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

1. Il tribunale di Rimini, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 597/2009, recependo l'esito della ctu, ha accertato che è stato danneggiato da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazione (profilassi trivalente MPR) ed ha condannato il ministero della salute al pagamento dell'indennizzo

Pag. 1 di 4

Jan

di cui alla L. 210/92, compresa la corresponsione dell'una tantum di cui all'art. 2 comma 2 della medesima legge, oltre accessori di legge e rifusione delle spese di lite..

2. Il ministero ha proposto appello censurando la sentenza di primo grado per avere, recependo acriticamente le conclusioni della ctu medico legale smentite dall'ampia letteratura scientifica richiata, riconosciuto l'esistenza di un nesso causale tra la vaccinazione MPR ed il disturbo autistico associato a ritardo cognitivo medio,. Inoltre, per aver riconosciuto il diritto alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.

3. Gli appellati hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per inosservanza dell'art. 434 cpc; nel merito, ne hanno chiesto il rigetto per infondatezza di tutti i motivi.

4. Deve anzitutto respingersi l'eccezione di inammissibilità atteso che il ricorso di parte appellante contiene una individuazione precisa dei punti motivazionali, peraltro tutti attinenti alla valutazione del nesso causale ed alle argomentazioni spese sul punto dai consulenti, rispetto a cui viene manifestato espresso e ragionato dissenso.

5. Il ctu nominato nel giudizio di appello ha escluso che possa ritenersi esistente, sulla base di una buona evidenza medico-scientifica e di una sufficiente probabilità logica e scientifica, un collegamento causale tra la patologia sofferta dal minore e la vaccinazione di profilassi trivalente effettuata il 26.3.2002.

Il ctu ha richiamato ampia letteratura scientifica sul tema ed ha esaminato ciascuno degli argomenti addotti dai ricorrenti in primo grado e dai consulenti dai medesimi nominati a sostegno della tesi dell'esistenza di un nesso di derivazione causale tra le vaccinazioni praticate al piccolo nelle circostanze e con le modalità risultanti in atti, e i disturbi della sfera autistica al medesimo diagnosticati.

Il ctu ha smentito l'assunto di parte appellata sulla ricorrenza nel caso in esame di un "alto livello di anticorpi anti-morbillo", dato citato nel certificato del dott. Verzella dell'8.2.08 a supporto della tesi "di un ruolo concausale del vaccino nei confronti dell'attuale disturbo cognitivo-comportamentale".

Il dott. Lodi, facendo riferimento agli esami sierologici del 17.11.07, ha ritenuto errata l'interpretazione dei dati di laboratorio come significativi di una risposta al vaccino "assai elevata" sottolineando come, sulla base di studi epidemiologici specificamente citati, "si utilizza un livello di cut off come indice di presenza di una risposta protettiva o meno ma (che) al di sopra di questo cut off non vi è un massimo", (cfr. relazione pag. 56).

Il ctu ha esaminato la perizia svolta nel procedimento di primo grado segnalando in modo minuzioso la non pertinenza e la non rilevanza degli studi in essa citati (cfr. relazione pag. 57 e seguenti).

Sulle relazioni del dott. Miedico, consulente nominato in appello dai signori e , il ctu ha puntualmente replicato segnalando, tra l'altro, l'irrilevanza degli studi del medico inglese Wakefield, smentito dalla comunità scientifica (cfr. relazione pag. 62).

Il ctu ha escluso che il "criterio temporale", invocato dagli appellati e dai loro consulenti, potesse avere evidenza scientifica e

Pag. 2 di 4

100

influenza ai fini dell'accertamento del nesso causale.

In particolare, il ctu ha spiegato: "anche nella storia clinica di non c'è una effettiva correlazione temporale tra la progressiva comparsa dei disturbi della sfera autistica e il vaccino MPR, vi è solo il fatto che i due eventi avvengono uno prima e uno dopo, ma come dimostrato in precedenza, ciò non è sufficiente a mettere in relazione i due eventi. Vi è solo il dato anamnestico riferito che esclude che prima vi fossero segni riferibili ad una iniziale forma di disturbi del comportamento che, come abbiamo visto, sono spesso di difficile individuazione. A questo proposito la visita del 4°- 5° mese in data 1.4.2003 (Cartella Pediatrica Azienda USL di Rimini) oltre a segnalare la presenza di problemi sanitari importanti, riferiti alla prematurità, pone un possibile dubbio sul normale decorso dello sviluppo psicomotorio sulla base Valutazione secondo Milani-Comparetti-Gidoni con richiesta di invio al 2° livello. Tuttavia nelle successive visite tale dubbio non è più riferito e in accordo con quanto riportato nella cartella clinica dell'Istituto Scientifico Eugenio Medea la comparsa del disturbo dello spettro autistico è segnalata ai tre anni di età".

Non è quindi possibile, a parera del ctu, "ritenere valido il riportato assioma che, in assenza della dimostrazione di altre cause evidenti, che comunque potrebbero, come riportato, non essere del tutto assenti, l'origine del disturbo sia da riferire alla vaccinazione sulla base del solo criterio temporale. Abbiamo visto come il periodo nel quale è generalmente posta diagnosi di autismo o di disturbi correlati corrisponda al periodo nel quale il bambino è sottoposto a numerose vaccinazioni. Ma abbiamo anche visto come non vi sia, sulla base di ciò che è oggi riconosciuta essere l'evidenza medico-scientifica, alcuna possibilità di correlare con meccanismo causa-effetto la comparsa di autismo e alle vaccinazioni. L'apparente assenza di altre cause deve, quindi essere vista solo come attuale assenza di più approfondite informazioni".

Il ctu ha ampiamente replicato alle osservazioni mosse dai genitori del minore direttamente o per il tramite del loro consulente e si rinvia sul punto alla relazione peritale, pagine 79 e seguenti, le cui argomentazioni si reputano in toto condivisibili e in nessun modo scalfite.

7. La estrema complessità della fattispecie giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del doppio grado.

Si pongono a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, le spese di ctu liquidate come in atti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta,

in riforma della sentenza n. 148/10 del tribunale di Rimini, respinge la domanda dei ricorrenti attuali appellati.

Compensa le spese di lite del doppio grado.

Pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, a titolo definitivo, le spese di ctu liquidate come in atti.

Bologna, 2.12.14

Il Presidente
Dott. Stefano Brusati

Pag. 3 di 4